

COMUNE DI GENOVA

VD969

REPERTORIO N.67428

Contratto fra il Comune di Genova e la Società LADISA SOCIETA' PER AZIONI per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per il lotto territoriale corrispondente al Municipio **Medio Levante** per il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2014.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno 20 (venti) del mese di novembre in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dottor Vincenzo Del Regno, Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dal Dott. Massimiliano CAVALLI (omissis) domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche Educative.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società LADISA SOCIETA' PER AZIONI con sede in Bari, Via Napoli 351/A-B CAP 70132 Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari n. 05282230720, rappresentata dal Dott. Sebastiano LADISA (omissis) e domiciliato presso la sede della Società nella qualità di Amministratore Unico.

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Educative n. 2012-146.0.0.-35 in data 27 aprile 2012 come rettificata con n. 2012.146.0.0-47 del 15 maggio 2012, esecutive ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova per l'importo complessivo di Euro 7.816.381,12 (settemilioniottocosedicimilatrecentotantunovirgoladodici) comprensivo di Euro 83.864,30 (ottantatremilaottocento-sessantaquattrovirgolatrenta) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA così suddiviso:

LOTTO CENTRO EST - importo posto a base di gara Euro 3.777.164,38 (tremilionsettecentosettantasettemilacentosessantaquattrovirgolatrentotto) comprensivo di Euro 42.552,30 (quarantaduemilacinquecentocinquantaduevirgolatrenta) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A;

LOTTO MEDIO LEVANTE -_ importo posto a base di gara Euro 4.039.216,74 (quattromilionitrentanovemiladuecentosedicivirgolasettantaquattro) comprensivo di Euro 41.312,00 (quarantunomilatrecentododicivirgolazerozero) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A;

- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le seguenti modalità: avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 18 maggio 2012 e pubblicato con il n. 2012-069856, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 18 maggio 2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 30 maggio 2012 per estratto sui due quotidiani nazionali e un quotidiano locale nonché sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. 135 del 21 giugno 2012 e n. 165 del 18 luglio 2012, redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, relativamente al Lotto MEDIO LEVANTE alla Società LADISA SPA con l'attribuzione di punti con l'attribuzione di punti 84,5961 (ottantaquattrovirgolacinquemilanovecentosessantuno) avendo offerto la percentuale di ribasso del 2,50887% (duevirgolacinquantamilaottocentotantasettepercento);

- che, con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Educative n. 2012.146.0.0.73 del 22 agosto 2012 ed esecutiva il 7 settembre 2012 l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Società LADISA SPA, e per le motivazioni ivi espresse il termine di avvio del servizio è stato differito con decorrenza 1 ottobre 2012;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 490 in data 8 agosto 1994 e dal D.P.R. 252 in data 3 giugno 1998, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. ed acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida alla Società LADISA SPA che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio del servizio di ristorazione scolastica per il lotto territoriale corrispondente

al Municipio MEDIO LEVANTE.

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale n. 2012-146.0.0.-35 in data 27 aprile 2012 come rettificata con n. 2012.146.0.0-47 del 15 maggio 2012 nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2012.146.0.0.73 del 22 agosto 2012 tutte della Direzione Politiche Educative che la Società LADISA SPA dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti della SUAC, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare; sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili al servizio appaltato

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio viene convenuto in Euro **3.938.914,48** (tremilioninovecentotrentottomilanovecentoquattordicivirgolaquarantotto) comprensivo di Euro 41.312,00 (quarantunomilatrecento-

dodicivirgolazerozero) per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A

Le Parti si danno atto che il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazero-cinque) per oneri riguardanti la sicurezza:

Pasti a crudo - Euro 2,24 (duevirgolaventi-quattro);

Pasti pronti da consumare in loco - Euro 4,53 (quattrovirgolacinquantatre)

Pasti pronti da consumare in loco per asili nido – Euro 6,29 (seivirgolaventinove)

Pasti pronti veicolati - Euro 4,39 (quattrovirgolatrentanove)

Infine le Parti si danno atto che la Società LADISA SPA ha offerto, relativamente all'elemento economico A.2), Euro 13.251,00 (tredicimiladuecentocinquantunovirgolazerozero) inerenti all'effettuazione, durante il periodo contrattuale, di interventi urgenti e non prevedibili di manutenzione straordinaria atti a garantire la funzionalità dei locali e/o migliorare la qualità del servizio della ristorazione scolastica richiesti dal Comune.

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica, mediante la fornitura di Pasti a crudo Pasti pronti da consumare in loco e Pasti pronti veicolati (come meglio definiti nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto "Articolazione del servizio" nonché all'Art. 4 " Ulteriori prestazioni richieste all'I.A") e con le modalità operative disposte nel Titolo I del capitolato speciale.

In particolare e ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale la Società appaltatrice, nell'esecuzione del servizio, dovrà utilizzare

- struttura/e produttiva/e (cucina e magazzino di proprietà/disponibilità aziendale);
- quattro cucine di proprietà pubblica per la produzione di pasti pronti da consuma-

re il loco.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, come indicato in sede di gara, la Società LADISA SPA utilizza il proprio Centro Cottura ubicato in Genova – Via Gelasio Adamoli n. 469 – 469A

Le sedi che usufruiranno del servizio di ristorazione scolastica sono ricomprese nel Municipio MEDIO LEVANTE e dettagliatamente elencate nell'Allegato 1 al suddetto capitolato.

Il numero dei pasti citato nell'art.11 del Capitolato Speciale è indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza che la Società LADISA SPA possa vantare diritti o riserve di sorta; inoltre a seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni dell'entità del servizio o di modificare, in una o più sedi di ristorazione, la forma gestionale inizialmente indicata, così come disposto nel Titolo 1 - articoli 6, 9 e 12 del citato Capitolato.

L'erogazione dei pasti avverrà sulla base del calendario relativo alla ristorazione scolastica stabilito dalla Direzione Servizi alla Persona - Servizi di Ristorazione e meglio espressi all'art. 15 del suddetto Capitolato.

Le derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti e delle bevande devono essere conformi alle vigenti normative in materia e a quanto espresso alle "Tabelle Merceologiche dei prodotti alimentari" (Allegato 9) e "Limiti di contaminazione microbica alimenti - superfici" (Allegato 6) tutti allegati al Capitolato Speciale sopraccitato.

La Preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere espletate nel rispetto dei Titoli III - IV - V - VI – VII – VIII del predetto Capitolato.

Art. 5 Prestazioni analoghe La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di

affidare all'aggiudicatario sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in virtù dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, entro il limite di importo offerto in sede di gara e specificato al precedente art. 3, la Società LADISA SPA è tenuta ad effettuare, su richiesta della Civica Amministrazione, interventi di manutenzione straordinaria sui locali di ristorazione in gestione, ad integrazione di quanto già previsto da capitolato d'appalto secondo le disposizioni di cui all'art.14 dello stesso. Altresì la Società LADISA SPA è tenuta a mettere in atto le varianti offerte in sede di gara e più precisamente: fornitura ed installazione di attrezzature per lavaggio stoviglie; insonorizzazione, fornitura e montaggio di tende ignifughe, fornitura di arredi/attrezzature (banchi) per il self-service nei locali di distribuzione e consumo (refettori); fornitura acqua minerale per situazioni di emergenza, progetti riciclaggio con fornitura materiale monouso biodegradabile o standard; qualità alimenti a filiera controllata.

La Civica Amministrazione si riserva di sostituire le varianti proposte in sede di offerta con varianti alternative, all'interno dei costi previsti nella stessa offerta, previo accordo con la Società Appaltatrice.

Inoltre la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò de-

rivi il diritto a qualsivoglia indennizzo

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio.

Il servizio è iniziato il 1° ottobre 2012 come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto – prot. PG/2012/289631 - e terminerà il 30 settembre 2014.

Articolo 7 Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile Unico del procedimento, la Signora Paola DONATI cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) Coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto
- b) Assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica di gara. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente della Società, viene compilata una check list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate alla Società, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente il Comune procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dal successivo art.9.
- c) Effettuare le verifiche di conformità con le modalità previste al successivo art. 13;
- d) Rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'art. 8 a cui è consegnata una copia.

Articolo 8 - Referente della Società - La Società, come sopra costituita, per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Sig BARNABA Francesco (omissis) che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune

Articolo 9 Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale si riserva di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate per ciascuna delle fattispecie contestabili nell'Allegato 14 al Capitolato Speciale, riguardanti le seguenti tipologie :

- 1) STANDARD MERCEOLOGICI da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00
- 2) QUANTITA' da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00
- 3) RISPETTO DEI MENU' BASE E DIETETICI da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00
- 4) IGIENICO-SANITARIE da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00
- 5) TEMPISTICA da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00
- 6) PERSONALE da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00
- 7) PIANO DI MANUTENZIONE da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00
- 8) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Euro 2.500,00
- 9) DOCUMENTAZIONE da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00
- 10) CONTROLLO QUALITA' da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di

Euro 500,00

11) DIETE da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00

12) VARIANTI Secondo la gravità da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00

13) TIPOLOGIE NON CONTEMPLATE AI PRECEDENTI PUNTI Secondo la gravità da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00

14) CONTESTAZIONE PER DANNO ALL'IMMAGINE Secondo la gravità da un minimo di Euro 2000,00 ad un massimo di Euro 3000,00

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicatario. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel prov

vedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 10 Sospensioni delle prestazioni - La Società LADISA SPA non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R. In tale ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 11 Pagamenti – Non è dovuta alcuna anticipazione. La Società dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture, emesse in triplice copia, relative alla fornitura dei pasti effettuata nel mese precedente, contenenti gli elementi disposti all'art. 99 del Capitolato Speciale.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova - Direzione Politiche Educative, Via di Francia 3 C.A.P. 16149 Genova

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica di gara, a seguito dei controlli disposti ai sensi dell'art.7 e delle verifiche di conformità di cui all'art.13.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del

la stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. All'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é **42015035F4**.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario (omissis);

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati

La stessa è consapevole dei vincoli di cui all'art. 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari rela

tivi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi..

Gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 12 . Ritardo nei pagamenti.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 307 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento ri-

spetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui al D.To L.Vo 231/2002.

Articolo 13 - Verifica di conformità - Le verifiche di conformità, di cui agli artt. 312 e ss del D.P.R. n. 207/2010, sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con cadenza annuale, attraverso visite alla presenza del referente di cui all'art. 8 – preventivamente informato - e di un altro rappresentante del Comune. Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di riscontro di non conformità di lieve entità viene assegnato alla Società un termine per il corretto adempimento.

Per ogni verifica viene rilasciato un “certificato di verifica di conformità”, in cui vengono riportati i dati contrattuali, i dati riferiti all'esecuzione delle prestazioni nel periodo, i riferimenti ad ulteriori attività di controllo effettuate, l'importo contrattuale dovuto alla Società. Il certificato viene confermato dal responsabile del procedimento e trasmesso alla Società per accettazione e sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione, la Società può effettuare le contestazioni ritenute opportune.

Articolo 14. Risoluzione del contratto - Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza

- o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c)** falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d)** transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 - e)** gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato speciale in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Impresa Aggiudicataria, anche a seguito di diffide del Comune;
 - f)** gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del capitolato speciale relative alle caratteristiche merceologiche;
 - g)** 1 (uno) episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare dovuto ad accertata imperizia dell'Impresa Aggiudicataria;
 - h)** errata somministrazione di un regime dietetico particolare con grave danno per l'utenza;
 - i)** interruzione non motivata del servizio;
 - j)** mancata osservanza della normativa sul subappalto come disciplinato all'art. 109 del Capitolato speciale;

- k)** gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune;
- l)** destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;
- m)** gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara (varianti e relazione di cui all'art. 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" punti a), b), c), d) ed e) del Disciplinare di Gara);

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è altresì risolutivamente condizionato, qualora alla presentazione da parte della Prefettura competente, dell'informazione antimafia, risultassero circostanze ostative alla costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a)** applicazioni delle penali previste all'art. 96 "Penalità previste" del capitolato speciale per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b)** dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 96 "Penalità previste" del capitolato speciale.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 15 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sottostante rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza - La Società LADISA SPA è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17 Sicurezza e salute dei lavoratori - La Società LADISA SPA dichiara

e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

La Società LADISA SPA ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà

messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo; essa s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo 18 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società LADISA SPA ha presentato polizza fideiussoria (omissis) per l'importo di Euro 197.002,00 (centonovantasettemila-duevirgolazerozero) ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. avente validità fino al 1 ottobre 2014.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 19 - Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione Politiche Educative le polizze assicurative previste all'art. 110 del Capitolato Speciale,

che tengano indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonchè garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 20 Trattamento dei dati personali e sensibili - La Società è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. N. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 119 - Trattamento dei dati personali – del Capitolato Speciale e ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 si precisa che la Società LADISA SPA si obbliga:

- organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili che riguardi tutte le operazioni espressamente richiamate dall'art. 4, c. 1 del D. Lgs. 196/2003;
- garantire la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il Signor LADISA Sebastiano, anti generalizzato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Documenti che fanno parte del contratto - Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone

comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti

- il Capitolato Speciale d'appalto e i suoi allegati
- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17 del presente contratto;
- l'offerta presentata in sede di gara dalla Società LADISA SPA

Articolo 23 Elezione del domicilio - Agli effetti del presente atto la Società LADISA SPA elegge domicilio in Genova, in Via Gelasio Adamoli n. 469 – 469A - c.a.p. 16165.

Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società LADISA SPA che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Richiesto io Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina, mediante uso di nastro dattilografico nero ed indelebile, ed in parte a mano da persona di mia fiducia, su venti facciate e parte della ventunesima rese bollate, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firmano a termini di legge.

Firmato:

Massimiliano Cavalli

Sebastiano Ladisa

Vincenzo Del Regno